



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 51 DEL 07/03/2025**

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO AGLI APPARTAMENTI DI VIA E. STASSANO CIV. 31 INTERNI 3, 5, E 7 CAUSA INCENDIO DEL 18/02/2025 E CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE MISURE DI SGOMBERO PER L'INTERNO 3 - INTERO APPARTAMENTO - E PER PARTE DELL'INTERNO 7, CAUSA INCENDIO.**

**Il Vicesindaco Reggente**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso** che:

- in data 18 febbraio 2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di incendio presso l'appartamento interno 5 di Via E. Stassano civ. 31, come comunicato con nota del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco acquisita al protocollo dell'Ente al n. 80013.E del 19/02/2025;

- per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei VV.F. ha disposto la chiusura e lo sgombero degli appartamenti siti in Via E. Stassano civ. 31 intt. 3, 5 e 7;

- in data 19 febbraio 2025, personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile oggetto d'incendio e confermava lo sgombero e le chiusure già disposte dai VV.F., sino alla verifica/ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi coordinate da tecnico abilitato;

**Considerato** che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 91391.I del 26/02/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Documento sottoscritto digitalmente

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto** che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 80333.U del 19/02/2025;

**Considerato** altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto prima dai Vigili del Fuoco e poi dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in data 19/02/2025 sul posto e successivamente con nota prot. 80333.U del 19/02/2025, lo sgombero al civico 31 di Via Stassano degli interni 3, 5 e 7 fino a verifica e/o ripristino delle condizioni di sicurezza certificate da tecnico abilitato alla professione;

**Viste inoltre:**

- l'attestazione di verifica delle condizioni di sicurezza di cui al protocollo n. 83400.E del 21/02/2025, a firma dell'Ing. Domenico Albanese, in merito all'appartamento interno 3 del civ. 31 di Via E. Stassano, dalla quale si evince che a seguito di ispezione si è potuta riscontrare la sicurezza dell'appartamento;

- l'attestazione di verifica delle condizioni di sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie di cui al protocollo n. 86340.E del 24/02/2025, a firma dell'Ing. Domenico Albanese, in merito all'appartamento interno 7 del civ. 31 di Via E. Stassano, dalla quale si evince che a seguito di ispezione si sono potuti riscontrare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di quelli igienico-sanitari ad eccezione della stanza adibita a cucina - a causa dei danni alle strutture portanti del solaio dovuti all'incendio sviluppatosi nel locale omologo dell'interno 5 al piano sottostante - e che è stato realizzato idoneo posto di cottura temporaneo nel locale ingresso/soggiorno;

Documento sottoscritto digitalmente

**Dato atto** che dei provvedimenti di parziale revoca delle misure di sgombero e chiusura sono state preventivamente inoltrate comunicazioni al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con note prot. 84034.U del 21/02/2025 e 87425.U del 24/02/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

### **DISPONE CONTESTUALMENTE LA REVOCA**

delle misure cautelative di sgombero e chiusura per:

- l'appartamento al civico 31 di Via Stassano interno 3;
- l'appartamento al civico 31 di Via Stassano interno 7 (locale cucina escluso);

per quanto riguarda l'interno 5 del civico 31 di Via Stassano e il locale cucina dell'interno 7 vengono confermate le misure di chiusura e sgombero sino a conclusione delle operazioni di messa in sicurezza certificate da tecnico abilitato;

### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Ponente - ed al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

Documento sottoscritto digitalmente

responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*